

Al Signor **AUGELLO Leonardo**
Contrada Cicerone s.n.c.
71013 – San Giovanni Rotondo (FG)

Concessione: n. _/2018

- Richiedente: AUGELLO Leonardo nato a San Giovanni Rotondo il 28.07.1980 ed ivi residente alla contrada Cicerone s.n.c. – codice fiscale: GLLLRD80L28H926L.
- Terreni demaniali negli **agri di Foggia, San Marco in Lamis e Rignano Garganico**, golena in destra del torrente Salsola ricadente **in agro di Foggia nel foglio 5, p.lla n. 6** di ha 2.91.14 (concedibili 0.86.00); **in agro di San Marco in Lamis nel foglio 132, p.lle nn. 68** di ha 0.03.30 (concedibili ha 0.02.50), **16** di ha 0.12.74 (concedibili ha 0.06.50), **13** di ha 5.33.48 (concedibili ha 1.00.00), **3** di ha 2.65.80 (concedibili ha 0.85.00) ed in un'area non particellata di ha 0.04.50; **e in agro di Rignano Garganico nel foglio 45, p.lla n. 13** di ha 3.10.86 (concedibili ha 0.99.50), **per complessivi ha 3.84.00.**

Vista l'istanza in data 30.01.2017, acquisita al protocollo consortile n. 1795 del 31.01.2017, con la quale il signor AUGELLO Leonardo nato a San Giovanni Rotondo il 28.07.1980 ed ivi residente in contrada Cicerone s.n.c, ha chiesto in concessione i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento Regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, ad uso pascolo;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, con note prot. nn. 21684, 21678 e 21685 del 11.12.2017, ha richiesto, rispettivamente, ai Comuni di Foggia, San Marco in Lamis e Rignano Garganico, la pubblicazione dei bandi per la concessione dei terreni in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- l'area non particellata risponde ai requisiti di intestazione ed uso richiesti ai fini della concessione;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013 ;
- il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 84,72 (ottantaquattro/72), giusta ricevuta di bonifico bancario in data 13.03.2018;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **173,60** (centosettantatré/60);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 13.02.2018;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica in data 03.05.2018, prot. AOO75/5486, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 4/2012;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del 17.05.2018, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **173,60** (centosettantatré/60), effettuato in data a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. /2018;

SI CONCEDE

al signor AUGELLO Leonardo nato a San Giovanni Rotondo il 28.07.1980 ed ivi residente alla contrada Cicerone s.n.c, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, dei terreni demaniali negli **agri di Foggia, San Marco in Lamis e Rignano Garganico**, golena in destra del torrente Salsola ricadente **in agro di Foggia nel foglio 5, p.lla n. 6** di ha 2.91.14 (concessi 0.86.00); **in agro di San Marco in Lamis nel foglio 132, p.lle nn. 68** di ha 0.03.30 (concessi ha 0.02.50), **16** di ha 0.12.74 (concessi ha 0.06.50), **13** di ha 5.33.48 (concessi ha 1.00.00), **3** di ha 2.65.80 (concessi ha 0.85.00) ed in un'area non particellata di ha 0.04.50; **e in agro di Rignano Garganico nel foglio 45, p.lla n. 13** di ha 3.10.86 (concessi ha 0.99.50), **per complessivi ha 3.84.00.**

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal 2018, quindi, avrà termine il2021. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente **ad uso pascolo**, con eventuale semina di



essenze foraggiere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

Il concessionario per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali, nonché quello di condurlo al pascolo:
 - a) durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulla zona di concessione;
 - b) nei cinque giorni successivi al transito di piene sul piano golenale;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi; nel caso in cui per accedere all'area concessa sia necessaria la realizzazione di una rampa in terra, la realizzazione della stessa è da intendersi come opera da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, la stessa è sempre realizzata in equicorrente (rampa che scende procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Salsola all'interno della zona oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità dell'area oggetto di concessione;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dal piede delle arginature e di tutte le pertinenze idrauliche del torrente Salsola;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi **€ 173,60** (centosettantatré/60). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.



Cauzione (art. 16 del Regolamento)

Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia,

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Leonardo Augello)